CAMERA DEI DEPUTATI N. 2685

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

Presentata il 31 luglio 1970

Norme a favore dei militari ex combattenti di qualsiasi corpo, ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — All'atto della approvazione delle varie proposte di legge in favore degli ex combattenti dipendenti civili dallo Stato, dagli enti pubblici ed enti locali, necessariamente si dovette fare esclusione di altri benemeriti combattenti dipendenti da aziende private, di pensionati e di altre categorie, ma si espresse alla unanimità la volontà di provvedere alle varie estensioni tenendo conto delle diversità delle strutture del loro rapporto di dipendenza e delle difficoltà da sormontare.

Con la presente proposta di legge intendo provvedere alla estensione di beneficî, analoghi a quelli concessi con la legge 24 maggio 1970, n. 336 (è da rilevare come il Capo dello Stato abbia voluto firmare la legge in data così profonda di ricordi !), ai militari i quali, proprio ai fini del combattimento e della difesa della Patria sono addestrati e costituiti.

Nella dizione di « qualsiasi corpo », ho voluto comprendere tutti quei militari i quali non sono compresi nella dizione « dipendenti civili » di cui alla richiamata legge.

Gli effetti giuridici ho voluto farli partire dalla stessa data fissata nella predetta legge, e cioè dall'8 marzo 1968 (data della decadenza delle proposte di legge presentate nella precedente legislatura). Gli effetti economici dal 1° gennaio 1972 appunto per dare la possibilità di apportare al bilancio, in relazione agli oneri della presente legge, quelle modifiche che possano assicurare la copertura.

All'articolo 5 ho voluto inserire un comma mirante a riparare una evidente ingiustizia. Ci sono dei pensionati i quali percepiscono la pensione del grado inferiore a quello col quale sono stati promossi all'atto del collocamento a riposo o subito dopo. Ad essi è giusto che venga liquidata la pensione del grado effettivo al quale sono stati promossi, ma – per non operare sperequazioni – detta pensione sarà liquidata non in base alle norme della presente proposta, ma in base alle leggi sulle indicazioni delle quali in precedenza le pensioni venivano liquidate.

Semplice e breve la esposizione, evîdente il fondamento morale.

Pertanto confido nell'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i militari di qualsiasi corpo, ordine e grado possono chiedere una sola volta la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione.

ART. 2.

Ai militari indicati nell'articolo 1, all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione ed accessori, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia o internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia o internamento.

ART. 3.

I militari indicati nell'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione ed accessori, un aumento di servizio di sette, o se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio paga o retribuzione in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

ART. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.

ART. 5.

Gli effetti giuridici decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1972.

Ai militari di cui all'articolo 1, i quali siano andati in pensione in precedenza, con la pensione calcolata in base alla retribuzione del grado che rivestivano e non del grado al quale sono stati promossi all'atto del collocamento a riposo, o subito dopo, sarà liquidata, sulla base delle leggi in vigore prima della presente legge, la pensione corrispondente a quel grado.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3, la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.